

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 1108**

“Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-  
legge 1° settembre 2008, n.  
137, recante disposizioni  
urgenti in materia di  
istruzione e università”

ottobre 2008  
n. 54



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini \_3789

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò \_3435

S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1108**

“Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-  
legge 1° settembre 2008, n.  
137, recante disposizioni  
urgenti in materia di  
istruzione e università”

ottobre 2008

n. 54

a cura di: A. Sanso'



# INDICE

INTRODUZIONE .....	7
SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b> <i>(Cittadinanza e Costituzione)</i> Scheda di lettura.....	11
<b>Articolo 2</b> <i>(Valutazione del comportamento degli studenti)</i> Scheda di lettura.....	15
<b>Articolo 3</b> <i>(Valutazione del rendimento scolastico degli studenti)</i> Scheda di lettura.....	21
<b>Articolo 4</b> <i>(Insegnante unico nella scuola primaria)</i> Scheda di lettura.....	27
<b>Articolo 5</b> <i>(Adozione dei libri di testo)</i> Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 5-bis</b> <i>(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)</i> Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 6</b> <i>(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)</i> Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 7</b> <i>(Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)</i> Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 7-bis</b> <i>(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)</i> Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 8</b> <i>(Norme finali)</i> Scheda di lettura.....	57
TESTO A FRONTE.....	59

<b>Articolo 3, comma 3-bis</b> <i>(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)</i> .....	61
<b>Articolo 3, comma 4</b> <i>(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)</i> .....	63
<b>Articolo 7</b> <i>(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)</i> .....	65

## Introduzione

Il disegno di legge A.S. n. 1108, d'iniziativa governativa, dispone la conversione del decreto-legge n. 137 del 1° settembre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

Il d.l. è stato pubblicato nella G.U. n. 204 del 1° settembre 2008 e, in pari data, presentato alla Camera dei deputati per la conversione (A.C. 1634); scadrà pertanto il 31 ottobre 2008.

L'altro ramo del Parlamento lo ha approvato con modificazioni il 9 ottobre 2008, accogliendo un emendamento governativo, interamente sostitutivo dell'articolo unico, sul quale è stata posta la questione di fiducia.

L'atto Senato n. 1108 è stato assegnato in sede referente alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (per i presupposti di costituzionalità), 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il testo originario del decreto-legge constava di 8 articoli; la Camera ha inserito l'art. 5-*bis*, recante disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento, e l'art. 7-*bis*, recante provvedimenti per la sicurezza nelle scuole.

La relazione illustrativa al testo originario del decreto-legge specifica che le disposizioni introdotte sono volte a modificare ed integrare alcune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria, la cui attuazione si rende necessaria ed urgente al fine di superare alcune criticità e problematiche operative ed assicurare così le semplificazioni necessarie ad una maggiore efficacia dell'azione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei singoli settori di competenza. L'urgenza dell'intervento è giustificata, in particolare, dalla necessità di rendere operative alcune delle disposizioni recate dal decreto (artt. 1-3) in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2008-2009.

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell'istruzione.

La Costituzione riserva tale settore alla competenza esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso di norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.).

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del decreto legislativo 19 febbraio

2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro competenziale delineato dalla Costituzione in materia di istruzione.

In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». In tale prospettiva, la Corte ha considerato espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato: l'indicazione delle finalità di ciascun ordine di scuola; la determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l'individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti; la fissazione dell'età minima di accesso alle scuole; la definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato (in questo caso, però, si tratta di questioni che rientrano nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»), nonché la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità dei titoli professionali (materia che viene ricondotta alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»).

Per quanto concerne il secondo ambito affrontato, quello universitario, si ricorda che la materia non è espressamente citata nell'art. 117 della Costituzione: soccorre, tuttavia, l'art. 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.



## **SCHEDE DI LETTURA**



**Articolo 1**  
(Cittadinanza e Costituzione)

Decreto-legge n. 137 del 2008

**Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
A.C. n. 1634**

<b>Articolo 1</b>	<b>Articolo 1</b>
<i>(Cittadinanza e Costituzione)</i>	<i>(Cittadinanza e Costituzione)</i>
<p>1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.</p>	<p>1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del <b>regolamento di cui al</b> decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.</p>
	<p><b>1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.</b></p>
<p>2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie</p>	<p><i>2. Identico</i></p>

disponibili a legislazione vigente.	
-------------------------------------	--

L' **articolo 1, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati**, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, al fine di favorire l'acquisizione delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", siano predisposte azioni di sperimentazione ex art. 11 del regolamento di cui al D.P.R. n. 275/1999<sup>1</sup>, nonché di sensibilizzazione e di formazione del personale docente.

In base alla relazione illustrativa, la disposizione «si colloca in una rinnovata presa di coscienza del compito centrale della scuola di formare cittadini informati, consapevoli e responsabili per la società di domani»: la formazione sui concetti di "cittadinanza" e "Costituzione" si presenta come tematica autonoma e come tematica trasversale ai diversi saperi, con l'obiettivo di superare «sia lo stato di abbandono in cui versa l'educazione civica, sia il rischio di una riduzione settoriale».

In proposito, occorre evidenziare che il richiamato articolo 11 del regolamento di cui al D.P.R. n. 275/1999 attribuisce al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di promuovere progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi (come nel caso in esame), ovvero la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, nonché i processi di continuità e orientamento. Il Ministro può eventualmente sostenere tali progetti con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio (comma 1). I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi (comma 2). Agli alunni deve essere riconosciuta piena validità per gli studi compiuti nell'ambito delle iniziative di sperimentazione, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione (comma 4)<sup>2</sup>.

Tali attività devono essere realizzate nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, rispettivamente, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Analoghe iniziative dovranno essere avviate nella scuola dell'infanzia.

Si ricorda che a seguito dell'introduzione dell'autonomia scolastica (in particolare con riferimento al già citato D.P.R. n. 275/1999), gli ordinamenti didattici delle

---

<sup>1</sup> D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

<sup>2</sup> Si ricorda inoltre, per completezza di informazione, che a seguito dell'introduzione dell'autonomia scolastica - in particolare con riferimento al DPR 275/1999 - le scuole possono già adottare tutte le forme di flessibilità didattico-organizzativa ritenute opportune (art. 4 e 5 del DPR 275/1999); inoltre, singolarmente o associate tra loro, esercitano autonomia di ricerca e sperimentazione (art. 6 del medesimo DPR); infine possono stipulare accordi di rete (aventi per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione), nonché convenzioni coinvolgenti, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato (art. 7 del DPR 275/1999).

istituzioni scolastiche sono fissati nel Piano dell'offerta formativa (POF)<sup>3</sup>, adottato dalle singole istituzioni integrando le discipline ed attività fondamentali di ciascun curriculum, fissate a livello nazionale, con altre liberamente scelte. In particolare, ai sensi dell'art 7, co. 1, lettera *a*), della legge n. 53 del 2003<sup>4</sup>, alla definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, si provvede mediante regolamenti di delegificazione<sup>5</sup>.

Tuttavia, attualmente, le Indicazioni nazionali per la elaborazione dei curricoli sono contenute nel D.M. 3 luglio 2007 per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione<sup>6</sup>, ordini di scuole per i quali è entrata a regime la c.d. "riforma Moratti"<sup>7</sup>. Le singole discipline sono considerate all'interno di tre grandi aree disciplinari: area linguistico-artistico-espressiva; area storico-geografica; area matematico-scientifico-tecnologica.

Peraltro, si segnala che nelle suddette indicazioni si prevede già, tra i compiti peculiari del primo ciclo scolastico, l'educazione alla cittadinanza, anche al fine di insegnare agli allievi a riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Per il secondo ciclo di istruzione, non essendo stata avviata la riforma citata<sup>8</sup>, si fa riferimento ancora ai piani di studio delle scuole di istruzione secondaria e degli istituti tecnici e professionali indicati dai decreti ministeriali istitutivi. In tal caso, nei curricula scolastici del secondo ciclo è già compreso l'insegnamento dell'educazione civica.

---

<sup>3</sup> Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, il Piano dell'offerta formativa (POF) è il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e comprende anche attività extracurricolari ed educative progettate in relazione al contesto culturale e socioeconomico (iniziative di recupero, sostegno, orientamento scolastico e professionale, attivazione di insegnamenti facoltativi e percorsi didattici individualizzati). Il POF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di circolo o di istituto, e tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il documento viene poi adottato dal consiglio di circolo o di istituto, reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

<sup>4</sup> L. 28 marzo 2003, n. 53, *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*.

<sup>5</sup> I regolamenti devono essere adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>6</sup> Si ricorda che il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado, della durata di 3 anni.

<sup>7</sup> Infatti, nelle more dell'adozione dei regolamenti governativi di delegificazione, sono stati adottati, dapprima, gli assetti pedagogici didattici definiti dai quattro allegati al D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53*.

<sup>8</sup> Il secondo ciclo di istruzione, nelle linee definite dalla riforma Moratti, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore (del quale fanno parte licei, istituti tecnici e istituti professionali) e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale. Poiché, però, ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, l'avvio della riforma è stato rinviato all'a.s. 2009-2010, attualmente il sistema continua ad articolarsi in liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico, istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte.

**Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il comma 1-bis**, che prevede l'attivazione di iniziative volte allo studio degli statuti regionali, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale.

Il **comma 2** specifica che l'attuazione delle misure previste dalla disposizione in esame avvenga entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*In relazione all'articolo in esame, si segnala che esso riguarda gli insegnamenti curricolari, materia – come si è illustrato in precedenza – già delegificata per entrambi i cicli di istruzione.*

*Inoltre, le disposizioni sulla sperimentazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al D.P.R. n. 275/1999 e quelle sull'autonomia delle istituzioni scolastiche già consentono ampi margini di flessibilità curricolare.*

*Infine, come sopra evidenziato, in entrambi i cicli la normativa vigente già prevede, rispettivamente, insegnamenti attinenti all'educazione alla cittadinanza, anche al fine di insegnare agli allievi a riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione (primo ciclo) e all'educazione civica (secondo ciclo).*

*In relazione alle precedenti osservazioni – con particolare riferimento al sistema delle fonti – parrebbe da approfondire la portata innovativa della disposizione (specie in relazione al primo ciclo).*

**Articolo 2***(Valutazione del comportamento degli studenti)***Decreto-legge n. 137 del 2008****Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
A.C. n. 1364**

Articolo 2.	Articolo 2.
<i>(Valutazione del comportamento degli studenti)</i>	<i>(Valutazione del comportamento degli studenti)</i>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dal <b>regolamento di cui al</b> decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.</p>
	<p><b>1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la</b></p>

	<p><b>messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.</b></p>
<p>2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.</p>	<p>2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è <b>effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso</b> in decimi.</p>
<p>3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.</p>	<p>3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto <b>inferiore a sei decimi</b>, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.</p>

**L'articolo 2, modificato dalla Camera,** reintroduce il c.d. voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente e la relativa valutazione è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi (**commi 1 e 2**).



La disposizione specifica ulteriormente che il comportamento dello studente deve essere analizzato in relazione sia al periodo di permanenza nella sede scolastica, sia alla partecipazione alle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

In proposito, si ricorda che il voto in condotta degli alunni era previsto dall'articolo 193, co. 1, del T.U. sulla scuola (d.lgs. n. 297/1994)<sup>9</sup>, ai sensi del quale concorrevano insieme con il voto di profitto a determinare l'esito dello scrutinio finale. In particolare, ai fini della promozione era necessario un voto in condotta non inferiore ad otto decimi. La norma è stata successivamente abrogata dall'art. 17 del d.P.R. n. 275/1999 con effetto dal 1° settembre 2000.

Successivamente, è intervenuto il d.lgs. n. 226/2005, che ha definito le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo previsto dalla riforma Moratti, prevedendo - all'articolo 13, comma 3 - che il comportamento degli studenti sia valutato dai docenti, insieme con il raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, al termine di ciascuno dei due bienni dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno<sup>10</sup>. A causa del mancato avvio del secondo ciclo, rinviato, come detto, all'a.a. 2009/2010, tale disposizione non ha mai trovato applicazione.

Pertanto, in seguito alla reintroduzione del voto in condotta ai sensi dell'articolo in commento, tale norma è abrogata dal successivo articolo 3, comma 4, del decreto legge in esame (v. *infra*).

Il voto in condotta viene ristabilito facendo salve le previsioni dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con d.P.R. n. 249/1998<sup>11</sup>.

A tal proposito, si ricorda che lo statuto delle studentesse e degli studenti richiede agli studenti un comportamento corretto e coerente con i doveri sanciti nello statuto stesso (art. 3); sono i regolamenti degli istituti scolastici ad individuare quei comportamenti che configurino mancanze disciplinari, nonché le relative sanzioni. In ogni caso, lo statuto esclude che una qualunque infrazione disciplinare connessa al comportamento dello studente possa influire sulla valutazione del profitto (art. 4, co. 3). Infine, è previsto che solo in caso di particolare gravità del comportamento, il consiglio di istituto può adottare sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4, co. 6).

---

<sup>9</sup> D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*.

<sup>10</sup> Per quanto concerne i percorsi di istruzione e formazione professionale, l'articolo 20 del d. lgs. n. 226 richiede alle regioni di garantire che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti.

<sup>11</sup> D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, da ultimo significativamente modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, che, in particolare, ha introdotto le sanzioni per grave comportamento.

*In relazione all'esplicito richiamo allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che in parte disciplina il rapporto tra comportamento e valutazione dello studente, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare le disposizioni in questo contenute con le novità introdotte dall'articolo in esame.*

**Il comma 3, modificato dalla Camera,** dispone che la valutazione del comportamento dello studente spetta collegialmente al consiglio di classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente. Qualora sia inferiore a sei decimi (invece che a otto decimi, come nella precedente disciplina) comporta la non ammissione al successivo anno di corso, ovvero all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Si ricorda che il giudizio di ammissione ai c.d. esami di maturità, reintrodotta dalla l. n. 1/2007<sup>12</sup>, richiede che gli alunni delle scuole statali e paritarie abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo le modalità definite con d.m. 22 maggio 2007, n. 42<sup>13</sup>.

Il giudizio di ammissione dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado è stato ripristinato dal d.l. n. 147/2007<sup>14</sup> (art. 1, co. 4).

La norma, infine, rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la determinazione dei criteri da utilizzare ai fini della correlazione tra gravità del comportamento e voto inferiore a sei decimi, nonché per le eventuali ulteriori modalità applicative.

**Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto il comma 1-bis**, che prevede il versamento al bilancio dello Stato di somme iscritte nel conto dei residui del bilancio medesimo per l'anno 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Tali risorse saranno destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e per la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al loro riparto, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvederà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione, dell'università e della

---

<sup>12</sup> L. 11 gennaio 2007, n. 1, *Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università* (articolo 1), che ha novellato la l. 10 dicembre 1997, n. 425, *Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del «sei».

<sup>14</sup> D.L. 7 settembre 2007, n. 147, *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Le somme in questione sono quelle di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della legge finanziaria 2005. Si ricorda che l'articolo 1, comma 28, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha autorizzato la spesa di 201,5 milioni di euro per il 2005, di 176,5 milioni per il 2006 e di 170,5 milioni per il 2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ulteriori finanziamenti per gli interventi sopra richiamati sono stati autorizzati dall'articolo 2-*bis* del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005), dall'articolo 11-*bis* del D.L. n. 203/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005), dall'art. 1, comma 575, della legge finanziaria per il 2006, che ha inoltre provveduto, con la tabella F, a rimodulare negli anni le risorse autorizzate dall'art. 1, comma 28, della citata legge n. 311/2004.

Per quanto concerne la ripartizione delle risorse, il comma 29 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 prevede che l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi sia effettuata con decreto del Ministro dell'economia e finanze. L'individuazione deve essere peraltro effettuata in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.

Infine, l'art. 3, comma 24, della legge finanziaria 2008, come modificato dall'art. 47 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248<sup>15</sup>, ha abrogato i commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004, a decorrere dal 1° agosto 2008 e ha disposto che, conseguentemente, siano corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzioni di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico.

*In relazione all'inserimento del comma 1-bis all'interno dell'articolo 2 – che reca norme di contenuto difforme rispetto al contenuto del nuovo comma – in una collocazione incongrua, si valuti quantomeno l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo.*

*A tutela della organicità della disciplina, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare parte delle disposizioni del presente articolo come novella al testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.*

---

<sup>15</sup> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.



**Articolo 3***(Valutazione del rendimento scolastico degli studenti)***Decreto-legge n. 137 del 2008****Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
A.C. n. 1364**

Articolo 3.	Articolo 3.
<i>(Valutazione del rendimento scolastico degli studenti)</i>	<i>(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)</i>
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.	1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite <b>sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi</b> in decimi e <b>illustrate</b> con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
	<b>1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.</b>
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.	2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite <b>nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi</b> in decimi.

<p>3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.</p>	<p>3. <b>Nella scuola secondaria di primo grado</b>, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, <b>con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe</b>, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.</p>
	<p><b>3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è sostituito dal seguente:</b></p>
	<p><b>«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».</b></p>
<p>4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, è abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p><b>4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, è abrogato.</b></p>
<p>a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;</p>	
<p>b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;</p>	
<p>c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;</p>	
<p>d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento</p>	

di cui al comma5;	
e) è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.	
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.	5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, <b>tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni</b> , e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

**L'articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati**, introduce alcune innovazioni in relazione alle modalità di valutazione del rendimento degli studenti nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

In particolare, si stabilisce, che, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno (**comma 1, modificato**).

Sempre nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (**comma 1-bis, inserito dalla Camera**).

Nella scuola secondaria di primo grado (**comma 2, modificato**), la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

Si ricorda che il d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, con il quale è stata realizzata la riforma della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, prevede la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, da parte dei docenti responsabili delle attività educative e didattiche e degli insegnamenti (artt. 8 e 11).

Si ricorda inoltre che l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004 prevede che i docenti della scuola primaria, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione: *si valuti l'opportunità di coordinare con tale disposizione la norma introdotta con il comma 1-bis*.

Per quanto attiene alle modalità della valutazione, occorre fare riferimento alle disposizioni dell'articolo 177 del c.d. Testo unico sulla scuola (d. lgs. n. 297/1994), ai sensi del quale la valutazione si esprime mediante motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina, i quali sono desunti dagli elementi registrati in una scheda personale dell'alunno, che contiene le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto, sia globalmente, sia nelle singole discipline (commi 1 e 2).

**Il comma 3, modificato dalla Camera**, specifica che nella scuola secondaria di primo grado per essere ammessi alla classe successiva ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. La decisione in merito deve essere assunta a maggioranza dal consiglio di classe.

**Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il comma 3-bis**, che modifica il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico in materia di istruzione. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà espresso con una valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguiranno il diploma gli studenti che otterranno una valutazione non inferiore a sei decimi.

Il comma 4 dell'art. 185 attualmente vigente prevede che l'esame di licenza si concluda, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di «ottimo», «distinto», «buono», «sufficiente», e in caso di esito negativo con la dichiarazione «non licenziato».

**Il comma 4, modificato dalla Camera**, abroga il comma 3 dell'articolo 13 del d.lgs. n. 226/2005, relativo alla valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria superiore di secondo grado. Tale abrogazione è correlata alla reintroduzione del c.d. voto in condotta, disposta dall'articolo 2 del decreto in esame (v. *supra*).

Da ultimo, l'articolo in esame (**comma 5, modificato**) demanda ad un regolamento di delegificazione<sup>16</sup> il coordinamento delle norme vigenti per la

---

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.



valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative dell'articolo stesso.

*In relazione a tale ultima disposizione, si valuti la congruità dello strumento normativo prescelto, considerato, da un lato, che tale provvedimento dovrà procedere al coordinamento di disposizioni anche di rango primario; e dall'altro, che, generalmente, le modalità applicative sono adottate con regolamenti di attuazione o di esecuzione, ovvero decreti ministeriali.*



**Articolo 4**  
*(Insegnante unico nella scuola primaria)*

**Decreto-legge n. 137 del 2008**

**Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
A.C. n. 1364**

Articolo 4.	Articolo 4.
<i>(Insegnante unico nella scuola primaria)</i>	<i>(Insegnante unico nella scuola primaria)</i>
<p>1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.</p>	<p>1. Nell'ambito degli obiettivi di <b>razionalizzazione</b> di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nei regolamenti <b>previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64</b> è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche <b>della scuola primaria</b> costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.</p>
<p>2. Con apposita sequenza contrattuale e <b>a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,</b> è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.</p>	<p>2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.</p>

	<p><b>2-bis.</b> Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
	<p><b>2-ter.</b> La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.</p>

Il **comma 1** dell'articolo in esame, **modificato dalla Camera**, stabilisce che, nei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 64 del d.l. n. 112/2008 per la riorganizzazione del servizio scolastico e dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole, si preveda che le istituzioni scolastiche

della scuola primaria costituiscano classi assegnate a un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali.

In premessa, si ricorda che l'articolo 64 del d.l. n. 112/2008<sup>17</sup> individua una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), nonché all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico.

In particolare, si prevede il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docente nel prossimo triennio scolastico, nonché il ridimensionamento del personale ATA, attraverso la riduzione del 17% della consistenza accertata nell'anno scolastico 2007/2008, da conseguire nel triennio 2009-2011.

La concreta indicazione e la scansione degli interventi sono demandate ad un piano programmatico<sup>18</sup>, predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza Unificata e previo parere parlamentare (comma 3), e a successivi regolamenti di delegificazione, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. 112/2008 (comma 4). Questi ultimi, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, procederanno ad una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico con riguardo, fra l'altro, alla organizzazione didattica della scuola primaria<sup>19</sup>.

In relazione a tale aspetto, si ricorda che attualmente l'organizzazione didattica della scuola primaria è disciplinata dagli artt. 5-8 e 13 del citato d.lgs. n. 59/2004. L'orario annuale è fissato in 891 ore (escluso il tempo mensa), comprensivo della quota riservata alle regioni e alle istituzioni scolastiche autonome, nonché all'insegnamento della religione cattolica (curricolo obbligatorio), con possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa (POF), tenendo conto delle prevalenti richieste della famiglie, attività e insegnamenti per ulteriori 99 ore annue (escluso il tempo mensa), la cui frequenza è opzionale e gratuita.

Nel rispetto del monte ore annuale e considerato che le lezioni devono essere articolate in non meno di cinque giorni settimanali, le singole istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> D.L. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>18</sup> Atto del Governo n. 36, recante *Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico*; al Senato l'atto è deferito alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, nonché - per le conseguenze finanziarie - alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Le Commissioni esprimeranno i pareri entro il 21 ottobre 2008.

<sup>19</sup> Gli altri ambiti di intervento dei regolamenti riguardano le classi di concorso del personale docente; i curricula dei diversi ordini di scuola, anche attraverso la revisione dei piani di studio e degli orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; i criteri di formazione delle classi; i parametri per la determinazione della consistenza degli organici del personale docente ed ATA; l'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali; i criteri, i tempi e le modalità per l'azione di ridimensionamento della rete scolastica; misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici.

<sup>20</sup> Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative. Si veda l'art. 5, co. 3, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento recante norme in materia di*

Si ricorda, inoltre, che di recente, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 147/2007 ha disposto la reintroduzione nella scuola primaria delle classi funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali, compreso il tempo mensa) e delle classi a tempo prolungato, facendo riferimento al modello didattico anteriore al d.lgs. n. 59/2004 (art. 130, comma 2, d.lgs. n. 297/1994).

Con la disposizione in commento, si consente dunque di ricostituire classi con il maestro unico, secondo il modello organizzativo tradizionale della scuola elementare vigente fino al 1990.

Si ricorda, in proposito, che il superamento della tradizionale figura dell'insegnante singolo si deve alla riforma dell'ordinamento della scuola elementare approvata con la legge 5 giugno 1990, n. 148 (poi confluita nell'art. 121 del D.Lgs. n. 297/1994), che ha introdotto i moduli organizzativi del personale insegnante, costituiti da tre insegnanti per due classi (oppure, ove ciò non sia possibile, quattro insegnanti per tre classi). Parallelamente alla nuova organizzazione, è stato elevato l'orario delle attività didattiche (da 24 a 27 ore settimanali) e stabiliti i criteri per l'aggregazione della materie in ambiti disciplinari.

Nell'ambito dei moduli organizzativi, si è stabilito che gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi cui il modulo si riferisce. Peraltro, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, si prevedeva che nei primi due anni del ciclo, l'articolazione del cd. "modulo" fosse, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.

Il modello organizzativo basato sui moduli permane di fatto come il modello prevalente nelle scuole, nonostante che, a seguito del riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il richiamato art. 121 del t.u. sia stato successivamente abrogato dal regolamento di cui al d.P.R. n. 275/1999<sup>21</sup>.

Accanto alla reintroduzione delle classi ad insegnante unico, la disposizione in commento specifica ulteriormente che nei regolamenti si deve comunque tener conto delle esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola sulla base delle richieste delle famiglie.

Il **comma 2, modificato**, prevede l'adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi della scuola primaria con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione collettiva. Tale adeguamento si rende necessario in quanto l'orario settimanale della classi a maestri unico (24 ore settimanali) è superiore rispetto alle ore di lezione che ciascun docente è tenuto a svolgere secondo le vigenti previsioni della contrattazione collettiva (pari a 22 ore settimanali).

---

*autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e anche l'art. 7, co. 8 e 9, d.lgs. n. 59/2004.*

<sup>21</sup> L'abrogazione è conseguente al fatto che lo stesso regolamento ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche autonomia organizzativa, ossia la possibilità di adottare, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio.

**Il comma 2-bis, introdotto durante l'esame alla Camera**, individua le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento retributivo di cui al comma precedente. Si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provveda alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 dell'articolo in esame, a decorrere dal 1° settembre 2009. Restano ferme le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>22</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si ricorda che il comma 7 dell'art. 64 citato istituisce un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al medesimo articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive.

A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 dell' articolo in esame, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Non si dovranno verificare in ogni caso nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale riguardo, si ricorda che l'art. 64, comma 9, del d.l. n. 112/2008, riserva - a decorrere dal 2010 - il 30 per cento delle economie conseguite dalla riorganizzazione del servizio scolastico (come determinate dal precedente comma 6<sup>23</sup>) all'incremento delle risorse finanziarie destinate dalla contrattazione alla valorizzazione del personale della scuola (denominazione comprendente personale docente e ATA), costituendo a tal fine un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero.

Le somme in questione saranno iscritte in bilancio a decorrere dall'anno successivo alla realizzazione delle economie e rese disponibili con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo e integrale conseguimento delle stesse.

---

<sup>22</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,*

<sup>23</sup> Il comma 6 del richiamato articolo 64 del d.l. n. 112/2008 quantifica le economie di spesa prevedendo che l'adozione delle misure di riorganizzazione del servizio scolastico determini risparmi lordi non inferiori a quelli sotto indicati:

- anno 2009: 456 milioni di euro
- anno 2010 : 1.650 milioni di euro;
- anno 2011: 2.538 milioni di euro;
- a decorrere dall'anno 2012: 3.188 milioni di euro.

**Il comma 2-ter, aggiunto durante l'esame presso la Camera,** precisa che la disciplina prevista dall'articolo in esame entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.



**Articolo 5**  
(Adozione dei libri di testo)

**Decreto-legge n. 137 del 2008**

**Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
A.C. n. 1364**

Articolo 5.	Articolo 5.
<i>(Adozione dei libri di testo)</i>	<i>(Adozione dei libri di testo)</i>
<p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.</p>	<p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo <b>che per la pubblicazione di eventuali</b> appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene <b>nella scuola primaria</b> con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, <b>e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni.</b> Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere <b>dei competenti organi scolastici</b> concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.</p>

**L'articolo 5, modificato durante l'esame alla Camera,** detta alcune prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle di recente recate dall'articolo 15 del d.l. n. 112/2008<sup>24</sup>.

L'articolo 15 del d.l. n. 112/2008 introduce nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, volte a ridurre progressivamente i costi per le famiglie<sup>25</sup>.

In particolare, il comma 1 dell'articolo richiamato, prevede che, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, sia data preferenza, nelle scelte degli organi competenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete Internet. L'accesso a tali testi da parte degli studenti avviene gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente<sup>26</sup>.

Il comma 2 stabilisce, quindi, che nel termine di un triennio a decorrere dall'a.s. 2008-2009 (quindi, entro l'a.s. 2010-2011), i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, *on line* scaricabile da Internet e mista (ovvero, presumibilmente, cartacea e digitale). A decorrere dall'a.s. 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni *on line* scaricabile da Internet o mista<sup>27</sup>.

Il comma 3 interviene sul contenuto e sulla struttura dei libri di testo. Quanto al primo aspetto, stabilisce che essi debbano sviluppare i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio. Quanto al secondo aspetto, si prevede che i libri di testo possano essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento.

Si affida, quindi, ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la determinazione:

- delle caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
- delle caratteristiche tecniche dei libri di testo nelle versioni *on line* e mista;
- del prezzo dei libri di testo della scuola primaria e dei tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

Il comma 4, infine, stabilisce che le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della loro autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi recati dai commi precedenti.

Sempre con la dichiarata finalità di contenere il disagio economico costituito dal costo dei libri scolastici, l'articolo in esame prevede che gli organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere

---

<sup>24</sup> D.L. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>25</sup> Si segnala che in data 18 giugno 2008 è stata raggiunta fra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Associazione italiana editori un'intesa su *e-book*, prezzi dei libri e agevolazioni economiche per i meno abbienti.

<sup>26</sup> Tale ultima condizione si riferisce, presumibilmente, alla disciplina sulla gratuità dei libri di testo.

<sup>27</sup> L'ultimo periodo del comma 2 fa salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

invariato il contenuto per un quinquennio, salvo l'eventualità che si renda necessaria la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento, che comunque dovranno essere disponibili separatamente.

Si ricorda che l'articolo 7 del D.lgs. n. 297/2004 affida l'adozione dei libri di testo alla competenza del collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse (nelle scuole elementari: ora, scuole primarie) o di classe (negli istituti di istruzione secondaria).

L'art. 27 della legge 448/1999<sup>28</sup> ha inoltre previsto che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti devono collocare le proprie scelte. A tale previsione ha dato seguito il DM n. 547/1999, che ha fissato i criteri in questione, a decorrere dall'a.s. 2000-2001<sup>29</sup>.

Nel prosieguo è intervenuto l'art. 1, co. 628, della l. 296/2006<sup>30</sup>, che ha previsto un decreto del Ministro della pubblica istruzione per stabilire anche i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per gli anni successivi al secondo dell'istruzione secondaria superiore.

È, quindi, intervenuto il D.M. 22 febbraio 2008, n. 28, che ha stabilito per l'a.s. 2008-2009 il prezzo massimo complessivo delle dotazione libraria necessaria per ciascun anno di ciascuna tipologia di scuola secondaria superiore (l'importo massimo, di 370 euro, è riferito al III anno del liceo classico)<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> L. 23 dicembre 1999, n. 488, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)*.

<sup>29</sup> Per l'a.s. 2007-2008, il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 45 del 22 maggio 2007, ha stabilito un tetto massimo di 280 euro per la prima media, di 108 euro per la seconda media e di 124 euro per la terza media.

<sup>30</sup> L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

<sup>31</sup> L'art. 3 del DM stabilisce che eventuali incrementi degli importi indicati sono consentiti, entro il limite massimo del 10%, negli indirizzi di studio in cui sono presenti indirizzi sperimentali. In tal caso, le relative delibere di adozione dei testi scolastici devono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dal Consiglio di istituto.

Si prevede, inoltre, che l'adozione dei libri di testo avvenga nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salvo che ricorrano specifiche e motivate esigenze.

Da ultimo, l'articolo attribuisce al dirigente scolastico l'obbligo di vigilare affinché i competenti organi scolastici assumano le proprie determinazioni in materia di adozione dei libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.

**Articolo 5-bis***(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)***Decreto-legge n. 137 del 2008****Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
A.C. n. 1634**

	<b>Articolo 5-bis.</b>
	<i>(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)</i>
	<p><b>1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.</b></p>
	<p><b>2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione</b></p>

	<p><b>musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.</b></p>
	<p><b>3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.</b></p>

**L'articolo in esame, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c), della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), dei docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'anno accademico 2007-2008 e che hanno conseguito il titolo abilitante. L'iscrizione avviene a domanda e i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti. Analoga possibilità è prevista per i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono, infine, iscriversi con riserva nelle citate graduatorie coloro che nell'anno accademico 2007-2008 sono stati iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

L'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007, contestualmente a un piano di assunzioni del personale docente, prevede che le graduatorie permanenti del personale docente siano trasformate in graduatorie ad esaurimento, facendo salva l'inclusione in queste ultime - per il biennio 2007-2008 - dei docenti già abilitati, nonché l'inserimento con riserva di quanti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.

Con riguardo all'inserimento con riserva nelle graduatorie si precisa che vi hanno diritto i docenti già frequentanti:

il corso di laurea in scienze della formazione primaria e le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) in esito ai quali si conseguono titoli abilitanti;

i corsi abilitanti speciali indetti presso le università, le accademie di belle arti e i conservatori in relazione alla disposizioni recate dall'art. 2 del D.L. 97/2004<sup>32</sup>, convertito, con modificazioni dalla L. 143/2004;

i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);

i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica.

---

<sup>32</sup> Il D.L. n. 97 del 2004 , oltre a modificare i criteri per l'attribuzione di punteggi per l'inserimento nelle graduatorie permanenti e disporre l'aggiornamento biennale, ha introdotto (art. 2) disposizioni transitorie, finalizzate a consentire a varie categorie di precari - aventi requisiti di titoli e di servizio ma sprovvisti di abilitazione - di conseguire il titolo di abilitazione necessario per l'iscrizione nelle medesime graduatorie attraverso la frequenza di appositi corsi annuali presso le università e le istituzioni dell'alta formazione musicale e coreutica (AFAM) .





**Articolo 6***(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)***Decreto-legge n. 137 del 2008****Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
A.C. n. 1634**

Articolo 6.	Articolo 6.
<i>(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)</i>	<i>(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)</i>
<p>1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.</p>	<p>1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, e <b>successive modificazioni</b>, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento <b>nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.</b></p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n.244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

**L'articolo in commento, modificato dalla Camera dei deputati**, attribuisce nuovamente all'esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato che abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o

nella scuola primaria, secondo l'indirizzo prescelto (**comma 1**). La validità abilitante all'insegnamento di tale corso di studi era già stata disposta dall'art. 5, co. 3, della legge 53/2003 (c.d. "legge Moratti"), concernente la formazione iniziale dei docenti, e successivamente abrogata per effetto dell'articolo 2, comma 416, della l. n. 244/2007 (l. finanziaria per il 2008)<sup>33</sup>.

In relazione alla formazione iniziale dei docenti, si ricorda che la legge 341/1990<sup>34</sup> (artt. 3, co. 2 e 4, co. 2), prevede un apposito corso di laurea quadriennale (in scienze della formazione) per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare (ora scuole dell'infanzia e primaria), e un titolo di specializzazione post-laurea (in esito a corsi biennali) per gli insegnanti delle scuole secondarie<sup>35</sup>. Con successivo decreto ministeriale 26 maggio 1998<sup>36</sup> sono stati determinati: i titoli di ammissione; gli obiettivi formativi; i contenuti qualificanti dei corsi di laurea e specializzazione; i crediti da destinare ad attività di formazione e tirocinio; le prove di valutazione.

Le modalità di cui alla l. n. 341/1990 erano state ridiscipline nel corso della XIV legislatura, in attuazione della delega recata dall'articolo 5 della l. n. 53/2003 (c.d. "legge Moratti"), a cui è stata data attuazione con d.lgs. n. 227 del 2005<sup>37</sup>.

Nell'assetto ivi previsto, la formazione iniziale dei docenti era affidata a corsi di laurea magistrale e corsi accademici di secondo livello, entrambi a numero programmato - istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) a partire dall'anno accademico 2006-2007. L'individuazione delle classi dei corsi sopra citati e i criteri per la definizione del numero programmato erano demandati, rispettivamente, a uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e ad un DPCM recante programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali. La mancata attuazione degli adempimenti ora descritti, necessari per la concreta realizzazione delle procedure definite dal d.lgs. 227/2005, ha comunque determinato la perdurante applicazione delle modalità di formazione previste dalla l. n. 341/1990.

Accanto a ciò, occorre ricordare che tra le norme immediatamente prescrittive contenute nella legge n. 53/2003 figurava l'attribuzione all'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria del valore di esame di Stato ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, nonché di titolo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento (art. 5, co. 3).

---

<sup>33</sup> L. 24 dicembre 2007, n. 244

<sup>34</sup> L. 19 novembre 1990, n. 341, *Riforma degli ordinamenti didattici universitari*.

<sup>35</sup> Per completezza di informazione, si segnala che l'articolo 64, co. 4-ter, del d.l. n. 112/2008 (con il quale è stata approvata la manovra economica per il 2009) ha sospeso le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2008-2009 e comunque fino a quando non saranno perfezionate la revisione delle classi di concorso dei docenti, nonché dei criteri di determinazione degli organici del personale docente e ATA, sulla base dei regolamenti previsti dal medesimo articolo.

<sup>36</sup> *Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola*.

<sup>37</sup> D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227, *Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53*.

Successivamente, è intervenuta la legge finanziaria per il 2008 (art. 2, co. 416), con la quale sono stati abrogati sia l'art. 5 della l. 53/2003, sia il d.lgs. 227/2005, rinviando ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione la definizione di una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente. Tale ultima disposizione non ha ancora trovato attuazione.

*Andrebbe valutata l'opportunità di verificare se il disposto dell'articolo 6 sia conforme a quanto statuito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 15, lettera d)), la quale recita: "Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento".*

Il **comma 2** estende retroattivamente l'attribuzione del valore abilitante del corso di studi anche a coloro che hanno sostenuto l'esame conclusivo di laurea nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 (che, come detto, aveva abolito tale valore) e quella di entrata in vigore del decreto-legge in esame.



**Articolo 7**

*(Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

**Decreto-legge n. 137 del 2008**

**Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
A. C. n. 1634**

Articolo 7.	Articolo 7.
<i>(Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n.244)</i>	<b><i>(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)</i></b>
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:	1. <i>Identico:</i>
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».	«433. Al concorso per l'accesso alle scuole <b>universitarie</b> di specializzazione <b>in medicina e chirurgia</b> , di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che <b>superano</b> il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

**L'articolo 7, modificato durante l'esame alla Camera**, sostituendo il comma 433 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008<sup>38</sup>, detta alcune modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.

In proposito va ricordato che il citato comma 433 aveva a sua volta modificato i requisiti per la partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 368/1999<sup>39</sup>, materia disciplinata dal decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172<sup>40</sup>.

Il citato decreto ministeriale disponeva che all'esame di ammissione alle scuole di specializzazione potessero partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato prima della medesima scadenza.

Poiché tuttavia ogni anno vi sono tre sessioni di laurea e due sessioni per gli esami di abilitazione, mentre vi è un'unica sessione per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, gli studenti neolaureati erano costretti ad attendere anche un intero anno per poter partecipare all'esame di ammissione alle scuole di specializzazione.

Pertanto il comma 433 della legge finanziaria per il 2008 aveva stabilito che agli esami di ammissione alle scuole di specializzazione potessero essere ammessi anche i laureati in medicina e chirurgia e gli studenti iscritti all'ultimo anno del relativo corso di laurea che dovevano sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea.

La condizione per l'ammissione alle scuole di specializzazione delle due categorie di soggetti citate (che avessero superato il relativo concorso) era il conseguimento della laurea e dell'abilitazione entro la data di inizio dei corsi.

Va poi ricordato che, attualmente, l'articolo 2 del citato D.M. 172 del 2006, modificato in tal senso dal D.M. 9 gennaio 2008, n. 1, dispone che «al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole».

La disposizione in commento limita sostanzialmente la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l'abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche. Infatti, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, la normativa dettata dal previgente comma 433 ha determinato un

---

<sup>38</sup> Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

<sup>39</sup> D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, *Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.*

<sup>40</sup> *Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.*

notevole appesantimento della procedura, “in quanto devono essere esaminate una quantità rilevante di domande, ivi comprese quelle di aspiranti che non riescono a conseguire la laurea e l’abilitazione nei tempi di scadenza previsti e non possono quindi essere ammessi ai corsi”. Peraltro, anche la relazione tecnico-finanziaria qualifica la norma in oggetto come una disposizione che, limitando di fatto il numero delle domande di accesso ai corsi suddetti, determina minori oneri amministrativi, anche se non quantificabili.





**Articolo 7-bis**  
*(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)*

Decreto-legge n. 137 del 2008

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
A.C. n. 1634

	<b>Articolo 7-bis.</b>
	<i>(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)</i>
	<p><b>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.</b></p>
	<p><b>2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle</b></p>

	<p>relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.</p>
	<p>3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.</p>
	<p>4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità,</p>

	<p>qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.</p>
	<p><b>5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.</b></p>
	<p><b>6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.</b></p>
	<p><b>7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.</b></p>

**L'articolo in commento, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni in merito alla sicurezza degli edifici scolastici.**

Il **comma 1** destina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002<sup>41</sup>.

La legge finanziaria 2003, al comma 21 dell'articolo 80, ha predisposto interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi, nonché un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, il citato comma 21 ha specificatamente previsto che, nell'ambito della legge 21 dicembre 2001, n. 443<sup>42</sup> (cd. legge obiettivo), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponga un "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici" nelle zone soggette a rischio sismico.

Con Del.CIPE 17 novembre 2006, n. 143/2006<sup>43</sup> - corretta con Comunicato 7 maggio 2007<sup>44</sup> - è stato approvato il primo programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Il **comma 2** stabilisce la revoca delle economie maturate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006. Le stazioni appaltanti provvedono a rescindere i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente. Le somme saranno rassegnate per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali (**comma 3**).

L'art. 11 del DL n. 318 del 1986<sup>45</sup>, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare a vari interventi, tra cui il completamento delle opere di edilizia scolastica e adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza.

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430<sup>46</sup>, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province e alle istituzioni

---

<sup>41</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).*

<sup>42</sup> *Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.*

<sup>43</sup> Gazz. Uff. 10 aprile 2007, n. 83, S.O.

<sup>44</sup> Gazz. Uff. 7 maggio 2007, n. 104.

<sup>45</sup> *Provvedimenti urgenti per la finanza locale*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

<sup>46</sup> *Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.*

scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi di lire di cui non meno di due terzi finalizzati alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici.

Con l'articolo 2, comma 4, della legge n. 431 del 1996<sup>47</sup>, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui, per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica, da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale di cui all'obiettivo n. 1, con requisiti di necessità e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

L'art. 134 del codice degli appalti<sup>48</sup> dispone che la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 ha autorizzato (art. 1, comma 625) la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Il 50 per cento delle predette risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali; per questi specifici interventi le regioni e gli enti locali interessati, nell'ambito dei piani sopra citati, concorrono al finanziamento, ciascuno nella misura di un terzo.

Le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza per la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, previa sottoscrizione di un "patto per la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

Il 20 dicembre 2007 è stato siglato tra Ministero della pubblica istruzione, Regioni, Province e Comuni il "Patto per la messa in sicurezza delle scuole", dando attuazione a quanto previsto dalla legge finanziaria 2007.

Il Patto ha avviato non solo il ripristino dei finanziamenti per la messa in sicurezza delle scuole italiane, ma anche una sinergia con Regioni ed Enti locali che, tramite la compartecipazione, hanno programmato investimenti nel triennio di circa 940 milioni di euro.

---

<sup>47</sup> *Interventi urgenti per l'edilizia scolastica.*

<sup>48</sup> *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Le Regioni si sono inoltre impegnate ad approvare, entro marzo 2008, i nodi regionali dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, che consentirà di effettuare un censimento della situazione effettiva delle strutture scolastiche.

Il **comma 4** stabilisce che nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23<sup>49</sup>; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.

La materia dell'edilizia scolastica è stata disciplinata dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con l'obiettivo di assicurare alle strutture edilizie – considerate elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico – uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

L'art. 4, co. 2, della L. 23/1996 dispone che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti.

Alla ripartizione delle risorse tra le regioni provvede il Ministro dell'istruzione con proprio decreto (con D.M. 16 luglio 2007 sono stati ripartiti i finanziamenti a favore delle regioni, per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica, per il triennio 2007/2009).

Il comma 5 dell'art. 4 stabilisce che, entro 180 giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.

Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo (comma 7).

Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorso 30 giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo (comma 9).

Ai sensi del **comma 5**, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto

---

<sup>49</sup> *Norme per l'edilizia scolastica.*

attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs n. 281/1997<sup>50</sup>.

Il soggetto attuatore definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la Conferenza unificata (**comma 6**).

All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

A fini di completezza si ricorda che, con la legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 276), è stato incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2008, il "Fondo per interventi straordinari" della Presidenza del Consiglio<sup>51</sup> per interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità. Il successivo comma 277 dispone che, ai fini dell'assegnazione di tali risorse, il DPCM previsto dal comma 2 dell'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003 sia adottato anche con il parere del Ministro delle infrastrutture e della pubblica istruzione, oltre che dell'economia.

---

<sup>50</sup> *Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*

<sup>51</sup> Tale fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dall'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), al fine precipuo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte.





**Articolo 8**  
(*Norme finali*)

Decreto-legge n. 137 – 2008

**Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
A.C. 1634**

Articolo 8.	Articolo 8.
<i>(Norme finali)</i>	<i>(Norme finali)</i>
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	1. <i>Identico.</i>
	<b>1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.</b>
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.	

L'articolo in esame reca, al **comma 1**, la clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 1-bis**, aggiunto durante l'esame presso la Camera, precisa che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.



## **TESTO A FRONTE**



**Articolo 3, comma 3-bis**  
(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)

<b>Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297</b>		
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>		
Articolo 185		
<i>Esame di licenza e commissione esaminatrice</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 137 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. 1108
(...)	(...)	(...)
4. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di "ottimo", "distinto", "buono", "sufficiente", e in caso di esito negativo con la dichiarazione di "non licenziato".	4. <i>Identico.</i>	<b>4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.</b>
(...)	(...)	(...)



**Articolo 3, comma 4**  
(*Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti*)

<b>Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226</b>		
<i>Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53</i>		
Articolo 13 <i>Valutazione e scrutini</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 137 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. 1108
(...)	(...)	(...)
<p><b>3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo</b></p>	<p><i>3. Identico.</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p align="center"><b>Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226</b></p> <p align="center"><i>Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53</i></p>		
<p align="center">Articolo 13</p> <p align="center"><i>Valutazione e scrutini</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 137 del 2008</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 1108</p>
<p><b>anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.</b></p>		
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>	<p>(...)</p>



**Articolo 7**

*(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)*

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 137 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. 1108
(...)	(...)	(...)
<p>433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, <b>nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea.</b> I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano <b>la laurea, ove non già posseduta, e</b> l'abilitazione per</p>	<p>433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia.</p> <p><b>I laureati</b> di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, <b>sono</b> ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, <b>ove non ancora posseduta,</b> entro</p>	<p>433. Al concorso per l'accesso alle scuole <b>universitarie</b> di specializzazione <b>in medicina e chirurgia,</b> di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia.</p> <p>I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, <b>ove non ancora posseduta,</b> entro</p>

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 137 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. 1108
l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.	la data di inizio delle attività didattiche <b>di dette scuole</b> immediatamente successiva al concorso espletato.	la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.
(...)	(...)	(...)



## Ultimi dossier del Servizio Studi

43	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1018 “Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”
44	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 339 “Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico”
45	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1038 “Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia”
46	Schede di lettura	A.G. n. 22 "Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005"
47	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. <u>10</u> , 51, 136, 285, 483 e 800, in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
48	Documentazione di base	Ruolo dell'OCSE/DAC nella cooperazione allo sviluppo
49	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1072 “Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina”
50	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1082 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
51	Schede di lettura	Atto del Governo n. 33. “Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione”
52	Testo a fronte	Atto del Governo n. 34. "Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie"
53	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1061 “Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".